

Modifiche al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

**Art. 1 finalità**

**Art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 126/2015**

**Art. 3 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 126/2015**

**Art. 4 entrata in vigore**

### **Art. 1** finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40 bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 126.

### **Art. 2** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 126/2015

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 126/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato sono fornite le indicazioni per l'esame relativo al conseguimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigiano e sul sito internet del CATA.>>;

b) al comma 2, la parola:<<L'avviso>> è sostituita dalla seguente: <<Il decreto>>.

### **Art. 3** modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 126/2015

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 126/2015 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2017. Dopo tale data, le imprese che intendono avviare o proseguire l'attività di tintolavanderia devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 7, comma 1.>>.

### **Art. 4** entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE